

TI_GERICHTE 52.2001.83 vom 8. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.83

FR: TI_GERICHTE 52.2001.83 du 8 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.83 del 8 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.05.2001 52.2001.83 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.05.2001 52.2001.83 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.05.2001 52.2001.83

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00083 Lugano 8 maggio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Paolo Bianchi, vicecancelliere statuendo sul ricorso 21 marzo 2001 di _____ contro la risoluzione 6 marzo 2001, no. 974, del Consiglio di Stato che disdice il rapporto d'impiego del ricorrente per il 30 giugno 2001; vista la risposta 10 aprile 2001 della Sezione delle risorse umane; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha nominato il ricorrente _____, assunto mediante incarico nel 1991, quale forestale diplomato federale presso l'ufficio forestale del 10. circondario a _____. In seguito a problemi di incompatibilità ambientale nei confronti del proprio diretto superiore denunciati dall'insorgente, i competenti servizi cantonali, nel corso del 1999, hanno proposto a quest'ultimo svariate opportunità di trasferimento ad altra funzione o sede, senza tuttavia ottenere positivi riscontri. A partire dal mese di giugno 1999, il ricorrente è assente dal lavoro in maniera pressoché ininterrotta a causa di malattia. B. Parallelamente, per lo meno dal mese di settembre 2000, l'insorgente ha intrapreso una nuova attività professionale presso la succursale di _____ di una società di consulenza finanziaria, senza richiedere alcuna autorizzazione all'autorità di nomina. C. Il 17 ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha prospettato all'insorgente la disdetta del rapporto d'impiego, in considerazione del perdurare dell'assenza e dell'esercizio di una nuova attività lucrativa. Su richiesta dell'interessato la vertenza è stata successivamente sottoposta alla commissione conciliativa per il personale dello Stato. Quest'ultima non ha tuttavia potuto esperire alcuna udienza, dal momento che il ricorrente, a più riprese, si è dichiarato impossibilitato a presenziare per ragioni di salute, impedimento tuttavia smentito dal suo medico curante. Di conseguenza, per i motivi suesposti, con risoluzione 6 marzo 2001, no. 974, il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego di _____, con effetto 30 giugno 2001. D. Contro la predetta pronuncia governativa, _____ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che siano riconosciute le cause che hanno provocato la sua disagiata situazione, l'impegno profuso per evitare l'invalidità e la possibilità di essere eventualmente reintegrato nell'organico dell'amministrazione cantonale, se la riqualifica professionale intrapresa dovesse risultare vana. E. All'accoglimento del ricorso si oppone la

Sezione delle risorse umane, con argomenti che, per quanto necessario verranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto 1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. f LORD. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente colpito dalla decisione impugnata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 Pamm). 2. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LORD, l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Costituiscono in particolare giustificati motivi l'assenza per malattia o per infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza (art. 60 cpv. 3 lett. b LORD) così come qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti (art. 60 cpv. 3 lett. c LORD). 3. Nell'evenienza concreta, dopo aver cumulato importanti assenze già negli anni precedenti, a partire dal mese di giugno del 1999 il ricorrente è durevolmente assente dal lavoro, fatti salvi alcuni giorni di attività nei mesi di giugno (0,5 giorni), di luglio (4,5 giorni) e di ottobre (2,5 giorni) del 1999. In particolare, nel corso dei 18 mesi immediatamente precedenti la disdetta del rapporto d'impiego, egli ha dunque prestato lavoro unicamente durante due giornate e mezza, per di più all'inizio del periodo determinante. Risulta pertanto manifesto che, nel caso di specie, il protrarsi dell'assenza per malattia dell'insorgente costituisca giustificato motivo di disdetta ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. Già solo per questo motivo il ricorso deve dunque essere respinto. È d'altra parte altrettanto indubbio che la succitata norma trova applicazione a prescindere da qualsivoglia verifica di responsabilità specifiche proprie o altrui nella sopravvenienza del pregiudizio alla salute. Di conseguenza, la richiesta del ricorrente tendente ad accertare gli asseriti motivi di incompatibilità ambientale alla base del proprio cagionevole stato di salute appare priva di rilievo ai fini del presente giudizio. Pure ininfluyente risulta la questione a sapere se l'esercizio, da parte dell'insorgente, di un'ulteriore attività professionale senza l'autorizzazione preventiva, a norma di legge, dell'autorità di nomina, rappresenti una circostanza tale da giustificare la disdetta del rapporto di lavoro, giusta l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD. A titolo abbondanziale si rileva comunque che tale manchevolezza si inserisce significativamente nel contesto dell'attitudine generale tenuta dal ricorrente, per lo meno dal 1999, in relazione alla sua attività di dipendente pubblico. In effetti egli ha dimostrato scarso interesse a proseguire fattivamente il proprio rapporto di lavoro con lo Stato, assumendo nuove funzioni, compatibili con la sua formazione, i suoi problemi di salute e le difficoltà interpersonali manifestate. Tale attitudine è inoltre confermata dal comportamento dilatorio e ostruzionistico adottato nei confronti della commissione conciliativa, nonché dal fatto di aver intrapreso una nuova attività professionale, certamente più onerosa, dal punto di vista dell'affinità con la precedente occupazione e della mobilità richiesta, dei trasferimenti proposti dai competenti organi cantonali. Anche in virtù dell'attitudine sopra descritta, non potrebbe pertanto trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di venir reintegrato nell'organico dei dipendenti statali, qualora la riqualificazione professionale non avesse il successo auspicato. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la controversa decisione governativa tutelata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm). Per questi motivi, visti gli art. 53, 60 cpv. 1 e 3 e 67 cpv. 1 lett. f LORD; 3, 18, 28, 60, 61 e 65 Pamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 600.-- sono poste a carico dell'insorgente. 3. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.